



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

ASSOCIATI:

DOTT. GIORGIO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO
*Dottore commercialista
Consulente del lavoro
Revisore legale*

DOTT. ALBERTO REBONATO
*Dottore commercialista
Revisore legale*

COLLABORATORI:

RAG. TERESA NEGRI
RAG. RICCARDO BOLOGNA
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE
DOTT. MICHELE VENTURI

Nostri gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11 DEL 19.11.2018



SI RACCOMANDA DI FAR LEGGERE A TITOLARI / AMMINISTRATORI



INDICE DEGLI ARGOMENTI

PREMESSA

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI "PACE FISCALE"

Orario di apertura al pubblico:

dal lunedì al giovedì: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30; il venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 (pomeriggio chiuso)

si ringrazia fin d'ora per il rispetto degli orari



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

PREMESSA

AREA TEMATICA: VARIE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 119 del 23.10.2018, noto come “Decreto Fiscale”, entrato in vigore il giorno successivo.

La presente circolare informativa tratta alcune delle novità di maggior rilievo contenute nel Decreto, in attesa della conversione in Legge, a seguito della quale potrebbe subire delle modifiche e degli aggiustamenti, nonché delle relative circolari esplicative.

Dalle notizie apparse in questi giorni sugli organi di stampa, sembra certa la scomparsa dalla conversione in legge della definizione agevolata degli anni pregressi tramite la dichiarazione integrativa speciale. L’agevolazione era contenuta nel pacchetto delle misure che costituiscono la cosiddetta “pace fiscale”. Con questa dichiarazione sarebbe stato possibile anche far emergere e regolarizzare redditi ed imposte non dichiarate attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva estremamente favorevole.

Tale misura sarà probabilmente sostituita da una definizione agevolata solo per redditi dichiarati ed imposte non pagate a seguito di difficoltà oggettive. La misura, pertanto, non sarà oggetto di trattazione della presente circolare.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

Il Decreto fiscale ha introdotto alcune facilitazioni in ordine all’emissione della fattura elettronica, per la quale è stata confermata l’entrata in vigore a partire dal giorno 01.01.2019.

Semplificazioni in materia di emissione della fattura

Termini di emissione della fattura immediata

Per venire incontro alle esigenze degli operatori ed alle esigenze di tempistica di consegna della fattura elettronica, è stato stabilito che la fattura debba essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione. Ai fini del conteggio dei termini entro il quale dovrà essere emessa la fattura dobbiamo fare riferimento all’art. 6 del D.P.R. 633/1972, il quale dispone che:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel momento di consegna o spedizione del bene;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel momento di stipula dell’atto di compravendita;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo;
- gli acconti sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi devono essere fatturati all’atto del pagamento dell’acconto.

Sono così mitigati i precedenti termini di emissione della fattura elettronica, per i quali era precedentemente previsto che dovesse essere emessa entro le 24 ore dal momento di effettuazione dell’operazione.

Nel caso in cui la fattura venga emessa in data diversa rispetto a quella di effettuazione dell’operazione, come sopra individuata, al fine di identificare univocamente la decorrenza dei termini di emissione della fattura, nel Decreto è stato previsto che tra gli elementi obbligatori da indicare in fattura sia inserita data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo.

Ricordiamo, infine, che mentre la vecchia fattura cartacea si considera emessa dal momento in cui viene consegnata o spedita al cliente, la fattura elettronica si considera emessa nel momento in cui viene accettata e di conseguenza messa a disposizione del cliente attraverso il Sistema di Interscambio.

Termini di emissione della fattura differita

Poco cambia con riguardo alla fattura differita: si tratta delle fatture emesse a seguito di cessioni di beni mobili la cui spedizione o consegna risulta dal Documento di trasporto. Tali fatture potranno essere emesse ed annotate nei registri



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

IVA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento, ai fini del calcolo della liquidazione dell'IVA, al mese di effettuazione dell'operazione.

Se la fattura riporta come data la fine del mese, com'è consuetudine largamente diffusa, dovrà comunque essere inviata al Sistema di interscambio al più presto, in modo che non trascorrono molti giorni tra la data del documento e quello di invio. In questo modo sarà possibile gestire in tempo utile eventuali possibili scarti da parte del Sistema di Interscambio ed evitare di incorrere in eventuali sanzioni per tardiva emissione della fattura.

L'emissione tempestiva della fattura permetterà anche al destinatario della stessa di registrare e detrarre l'IVA entro i termini che sono indicati al paragrafo successivo.

Riportiamo nella tabella seguente un esempio pratico sulle novità introdotte dal Decreto:

Data di effettuazione dell'operazione	Liquidazione IVA di riferimento	Termine di invio della fattura al S.d.I.	Data di emissione indicata in fattura	Obbligo di indicazione della data di effettuazione dell'operazione in fattura
25.01.2019	Gennaio 2019	04.02.2019 se fattura immediata	25.01.2019	NO
25.01.2019	Gennaio 2019	04.02.2019 se fattura immediata	03.02.2019	SI
25.01.2019	Gennaio 2019	15.02.2019 se fattura differita (emissione DDT di consegna)	25.01.2019	NO
25.01.2019	Gennaio 2019	15.02.2019 se fattura differita (emissione DDT di consegna)	31.01.2019	SI
25.01.2019	Gennaio 2019	15.02.2019 se fattura differita (emissione DDT di consegna)	03.02.2019	SI

Termini di registrazione ed annotazione sui registri IVA

Le fatture di acquisto e le bolle doganali devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione.

Il diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti può essere esercitato con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione, a condizione che la fattura sia ricevuta ed annotata nei registri IVA entro il giorno 16 del mese successivo in cui è stata effettuata l'operazione. Al fine di individuare la data di ricevimento della fattura, fa fede il momento in cui la fattura stessa è stata messa a disposizione del destinatario dal Sistema di interscambio.

Riportiamo nella tabella seguente alcune casistiche esemplificative per i contribuenti con liquidazioni IVA mensili:

Data di effettuazione dell'operazione	Data di ricevimento della fattura	Data di registrazione	Liquidazione IVA in cui l'IVA è detraibile
25.10.2018	27.10.2018	31.10.2018	Ottobre 2018
25.10.2018	03.11.2018	15.11.2018	Ottobre 2018
25.10.2018	03.11.2018	30.11.2018	Novembre 2018
25.10.2018	03.11.2018	31.01.2019	Dichiarazione IVA periodo d'imposta anno 2018
* 25.10.2018	05.01.2019	10.01.2019	Gennaio 2019

* N.B. Fattispecie difficilmente verificabile in regime di fatturazione elettronica in quanto sanzionata



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Diritto alla detrazione per le fatture da ricevere al 31.12

La disposizione sopra illustrata non è applicabile per fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ma per le quali il relativo documento fiscale è stato ricevuto nell'anno successivo. In tal caso il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato solo nell'anno di effettivo ricevimento delle fatture.

Sono state, quindi, confermate le indicazioni fornite con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E. Per un maggior approfondimento al riguardo rimandiamo alla nostra circolare informativa n. 6 del 20.03.2018, la quale tratta i termini entro i quali è possibile detrarre l'IVA.

Riportiamo nella tabella seguente un semplice esempio:

Data di effettuazione dell'operazione	Data di ricevimento della fattura	Data di registrazione	Liquidazione IVA in cui l'IVA è detraibile
20.12.2018	27.12.2018	31.12.2018	Dicembre 2018
* 27.12.2018	07.01.2019	10.01.2019	Gennaio 2019

*** N.B. Fattispecie simile a quella indicata al secondo rigo della tabella precedente, ma per la quale non è applicabile la nuova previsione del D.L. 119/2018**

Indicazione del numero progressivo di protocollo degli acquisti

Il contribuente non è più tenuto a numerare progressivamente le fatture e le bollette doganali relativi a beni e servizi acquistati o importati, ma è solamente tenuto ad annotarle sul registro IVA degli acquisti. È stato, infatti, modificato l'art. 25 del D.P.R. 633/1972. La protocollazione è, di fatto, sostituita dalla memorizzazione delle operazioni che viene effettuata dall'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio.

Regime sanzionatorio

La fattura emessa con modalità diversa da quella elettronica si considera come non emessa. In questo caso sono contestate le violazioni relative agli obblighi di certificazione documentali dell'operazione, di registrazione e di individuazione delle operazioni soggette ad IVA, che prevede una sanzione variabile dal 90 % al 180 % dell'imposta dovuta.

In caso di emissione della fattura oltre i termini indicati nei paragrafi precedenti, invece, si applica una sanzione amministrativa da € 250,00 ad € 2.000,00.

Regime sanzionatorio provvisorio

Dal 01.01.2019, data di entrata in vigore della fattura elettronica e fino al 30.06.2019 le sanzioni previste in caso di tardiva emissione delle fatture sono mitigate. In particolare:

- se la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA, non si applicano sanzioni;
- se la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'IVA del periodo successivo è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 400,00.

OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

AREA TEMATICA: CONTABILITÀ

A decorrere dal 01.01.2020 tutti i soggetti che effettuano commercio al dettaglio, saranno tenuti a memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Per i contribuenti che effettuano operazioni con volume d'affari superiore ad € 400.000,00 la trasmissione telematica dei corrispettivi decorrerà a partire dal giorno 01.07.2019.

Per alcune attività localizzate in specifiche zone, che saranno individuate tramite apposito Decreto, viene previsto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino ancora in formato tradizionale, anziché di quello telematico.



STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento dei registratori di cassa

Per gli anni 2019 e 2020 viene concesso un contributo per l'acquisto di nuovi registratori di cassa in grado di effettuare la comunicazione telematica dei corrispettivi, ovvero per l'adattamento di quelli esistenti.

Il contributo, concesso per ogni nuovo apparecchio acquistato o adattato, sarà pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di € 250,00, nel caso di acquisto di un nuovo registratore di cassa, o di € 50,00, nel caso del solo adattamento degli strumenti esistenti. Il contributo sarà anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e sarà a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta compensabile in F24.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "PACE FISCALE"

AREA TEMATICA: FISCO

Definizione agevolata delle cartelle iscritte a ruolo (c.d. Rottamazione ter)

I debiti risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione (ex Equitalia) nel periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2017 potranno essere estinti versando quanto dovuto senza la corresponsione di sanzioni, interessi, ed altre somme aggiuntive. Il versamento potrà essere eseguito in un'unica soluzione da effettuarsi entro il giorno 31.07.2019, o fino a 10 rate decorrenti da tale data, aventi scadenza il 31.07 ed il 30.11 di ogni anno.

La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali prevede le seguenti scadenze:

- 06.11.2018 – inizio della presentazione delle domande di accesso all'agevolazione;
- 30.04.2019 – termine di presentazione delle domande di accesso all'agevolazione;
- 30.06.2019 – comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione dell'accettazione dell'istanza, degli importi dovuti e delle relative scadenze di pagamento;
- 31.07.2019 – pagamento dell'unica o prima rata della definizione.

La domanda di accesso all'agevolazione determina la revoca delle dilazioni già concesse ma, in caso di decadenza dall'agevolazione, non si potrà usufruire di ulteriori dilazioni sulle eventuali somme residue non pagate.

Il pagamento di quanto dovuto, ovvero della prima rata, determina l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate.

Effetti sulle precedenti definizioni agevolate

Chi ha aderito alla precedente definizione agevolata dovrà aver pagato tutte le rate scadute nei mesi di luglio, settembre ed ottobre (per questa rata il termine è stato posticipato al 07.12.2018), mentre le rate successive (da pagare originariamente entro il 30.11.2018 ed entro il 28.02.2019) saranno automaticamente differite in 10 rate con scadenza a partire dal 31.07.2019.

Entro il 30.06.2019, sarà cura dell'Agenzia delle Entrate riscossione inviare un'apposita comunicazione contenente i bollettini per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze ai contribuenti che hanno aderito alle precedenti rottamazioni. Nel ricalcolo delle rate si terrà conto anche dello stralcio delle cartelle di importo fino a 1.000,00 € in carico all'Agente della riscossione entro il 31.12.2010.

Stralcio dei debiti fiscali fino a 1.000,00 €

I debiti di importo residuo fino a 1.000,00 € comprensivo della quota capitale, sanzione ed interessi, affidati all'Agente della riscossione (Equitalia ed Agenzia delle Entrate riscossione) nel periodo compreso tra il 01.01.2000 ed il 31.12.2010 sono annullati automaticamente. Sarà cura dell'Agente della riscossione provvedere a comunicare al contribuente l'elenco delle cartelle eliminate.

Con riferimento ai debiti annullati, le somme che sono state versate entro il giorno 24.10.2018 (data di entrata in vigore del Decreto) restano acquisite definitivamente, mentre quelle versate a partire da tale data potranno essere chieste a rimborso, ovvero utilizzate anche per compensare eventuali versamenti dovuti relativi alle definizioni agevolate precedentemente illustrate.